

Obbligo PEC per amministratori

Aggiornamenti

Gentile Cliente,

richiamando la nostra precedente circolare del 9 aprile, informiamo che il D.L. 159/2025 (in vigore dal 31 ottobre 2025) ha rivisto la disciplina sull'obbligo di comunicazione al Registro Imprese del **domicilio digitale (PEC personale)** degli amministratori, ridefinendo i soggetti interessati e le relative scadenze.

👉 **Soggetti obbligati**

L'obbligo è stato limitato ad **uno solo** di questi soggetti:

- Amministratore Unico;
- Presidente del C.d.A. in caso di consiglieri privi di deleghe;
- Consiglieri delegati

Sono quindi esclusi:

- amministratori di società di persone;
- consiglieri non delegati o soggetti che ricoprono altre cariche societarie.

👉 **Decorrenza e termini**

Per **nuove nomine** o conferme la PEC va indicata **contestualmente** alla presentazione della pratica al Registro Imprese, pena **sospensione** della domanda;

Per **cariche in essere** al 31 ottobre 2025, il termine di comunicazione è il **31 dicembre 2025**.

👉 **Requisiti a del domicilio digitale/PEC**

La PEC deve essere esclusiva e personale; non può coincidere con quella dell'impresa o con PEC di altre società;

👉 **Diritti e bolli, Sanzioni e conseguenze**

La Camera di commercio non richiederà diritti o bolli sulla pratica se si comunica solo la PEC.

In caso di omissione entro il 31/12/2025: sanzione da € 206 a € 2.064; sospensione delle nuove iscrizioni; assegnazione d'ufficio della PEC da parte della Camera di Commercio.

Per eventuali chiarimenti o assistenza, restiamo come sempre a disposizione.

Cordiali saluti,

Bergamo, 12 novembre 2025

Studio Associato Salvi Giglio Alferi



Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288
Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it
C.F. e P.IVA: 02371470168



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI